

SCRITTURA PRIVATA PORTANTE ACCORDI INTEGRATIVI

della convenzione per la gestione in forma associata del canile intercomunale ubicato in comune di Cossato , Area CO.IN.AR.CO

tra i Comuni di Ailoche, Andorno Micca, Benna, Biella, Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Curino, Donato, Dorzano, Gaglianico, Giffenga, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Strona, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Verrone, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zumaglia

Premesse:

- con atto rep. n. 22/2019 è stata siglata tra i comuni di cui sopra una convenzione per la gestione in forma associata del canile intercomunale ubicato in comune di Cossato , Area CO.IN.AR.CO;
- la convenzione precisa che i compiti di programmazione indirizzo e controllo del servizio associato siano assicurati dalla conferenza dei Sindaci che annualmente, su relazione del Dirigente del Comune Capofila (Comune di Biella), determina la quota di contribuzione a carico di ogni comune;
- l'articolo 8 della Convenzione precisa che la quota relativa alla gestione associata è riferita alle spese per la gestione ordinaria del canile e dei sevizi associati, comprensiva di tutte le competenze previste per la manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature facenti parte del canile stesso. Gli eventuali interventi straordinari che potranno risultare necessari per la struttura saranno promossi dalla Conferenza dei Sindaci con separati e tempestivi atti d'intesa tra gli Enti associati.

Evidenziato che, a seguito di sopralluoghi effettuati dai tecnici dei comuni di Biella e Cossato, è stata verificata la necessità di operare un complesso di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a mantenere uno stato di adeguamento normativo e buona conservazione della struttura.

Dato atto che, operata una prima stima sommaria di tali interventi a cura dei tecnici mediante primi confronti con ditte del settore ed in difetto di progettazione di dettaglio, le opere da porre in essere imporrebbero un onere economico stimabile in circa 175.000.00 Euro.

Evidenziato che nel corso dell'Assemblea dei Sindaci svoltasi in data 11/01/2024, il Comune di Cossato si è reso disponibile ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria e di migioria della struttura insistente su sedime di proprietà, provvedendo al finanziamento anche con risorse proprie di dette opere, salvo esonero dalla corresponsione della quota annuale a proprio carico, pari a circa 14.000 Euro/anno, sino alla copertura dei costi sostenuti per l'esecuzione dei lavori manutentivi.

Precisato che detta proposta è stata condivisa dall'assemblea dei sindaci, che si è espressa nei termini di:

- autorizzazione al Comune di Cossato a commissionare direttamente incarico per la definizione del corretto computo degli interventi in esame con imputazione dei costi di progetto;
- disponibilità alla stipula di una specifica appendice contrattuale atta a definire i rapporti economici tra gli enti per l'attuazione dei suddetti interventi nel senso proposto dal Comune di Cossato o in alternativa con impegno dei comuni a farsi in ogni caso carico degli oneri economici connessi all'effettuazione di tali interventi manutentivi straordinari.

Dato atto che con Determinazione del Responsabile Servizio Ambiente n. 313 del 12/03/2024 il comune di Cossato ha provveduto ad affidare allo studio Hanami Ingegneria srl incarico di redazione di Documento di

Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del canile intercomunale di Cossato, in conformità a quanto definito dall'all.to I7 al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "*Codice dei contratti pubblici*".

Preso atto che il suddetto DOCFAP è stato trasmesso in data 29/04/2024 e registrato con prot. n. 12255 del Comune di Cossato.

Dato altresì atto che la D.D. Regione Piemonte – Settore Sanità n. 258/A1409D/2024 del 15/04/2024 ad oggetto: "*Erogazione contributi a favore delle Amministrazioni comunali del Piemonte per la realizzazione o l'adeguamento di canili pubblici di prima accoglienza ai sensi della L. 281/91 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"* ha disposto di erogare contributi in favore dei comuni sopra i 5.000 abitanti per la realizzazione o l'adeguamento di canili pubblici di prima accoglienza anche finalizzati alla realizzazione di reparti finalizzati ad accogliere i cani impegnativi e pericolosi.

Preso atto che il DOCFAP in narrativa è stato inviato in data 30/04/2024 (prot. Comune di Cossato n. 12379) alla competente AslBi ai fini del successivo inoltro a Regione Piemonte – Direzione Sanità per la candidatura dell'intervento a finanziamento regionale di cui alla D.D. n. 258/A1409D/2024 del 15/04/2024.

Evidenziato che la Regione Piemonte con D.D. n. 600/A1409D/2024 del 09/09/2024 ha riconosciuto un contributo in favore del Comune di Cossato pari ad Euro 21.000,00, da destinarsi alla realizzazione di box atti ad ospitare cani impegnativi e pericolosi all'interno del canile intercomunale di Cossato.

Preso atto:

- che in sede di conferenza dei Sindaci, convocata dal Comune di Biella per il 16/10/2024, è stato portato all'approvazione della Conferenza quadro economico di progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del Canile pari a Euro 172.924,00 risultanti dalla soluzione progettuale 1 contenuta nel sopra richiamato DOCFAP, cui si sommano Euro 1.903,20 relativi alla redazione del citato documento, per un ammontare complessivo arrotondato pari ad Euro 175.000,00;
- che il comune di Cossato, Ente proprietario della struttura, si è impegnato ad assumere il ruolo di stazione appaltante dei lavori, anche per la fase di progettazione, e a curarne l'esecuzione riservandosi, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, di anticipare in tutto o in parte i relativi oneri economici, compresi quelli progettuali, fermo restando che, a fronte dell'eventuale assunzione degli oneri connessi al suddetto intervento manutentivo straordinario, il Comune di Cossato sarà considerato esente dall'obbligo di versamento delle quote di adesione al servizio per le annualità residue di durata della convenzione fino a completo recupero dell'importo anticipato; tale opzione imporrà una riparametrazione delle quote di adesione del servizio di Cossato sugli altri soci;
- che il Comune di Cossato si è impegnato ad operare, su delega degli altri comuni, come stazione appaltante per l'esecuzione degli interventi manutentivi oggetto del progetto approvato ed a rendicontarne l'effettiva spesa.
- che alla data del presente provvedimento sono ancora in corso le operazioni correlate alla chiusura della liquidazione del CONSORZIO DEI COMUNI DELLA ZONA BIELLESE (CF 81020300026) e che, per l'effetto, i Comuni nella conferenza dei Sindaci del 29/01/2025, hanno dato indirizzo che gli eventuali fondi residui depositati sul conto corrente – detratte le eventuali passività – siano devoluti dal liquidatore, su delegazione di pagamento, al Comune di Cossato per la realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria del Canile, fatta salva in tale evenienza la rideterminazione dell'onere economico da ripartirsi sui Comuni aderenti alla convenzione per la gestione in forma associata del canile intercomunale di Cossato, Area CO.IN.AR.CO

Tutto ciò' premesso, si rende necessario definire specifico accordo integrativo della convenzione Rep n. 22 del 25/11/2019 al fine di disciplinare la realizzazione dei suddetti interventi manutentivi e per rideterminare, in ragione dell'investimento in esame, la durata del rapporto convenzionale (in scadenza nell'anno 2028) e la definizione delle modalità di computo della quota di adesione al servizio a carico degli

enti aderenti.

Tra le parti,

Si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1 - Modifiche all'art 9 – (Durata della convenzione)

L'art. 9, comma 1, della convenzione rep. n. 22 del 25/11/2025 viene così riformulato:

“La durata della convenzione per la gestione in forma associata del canile intercomunale ubicato in comune di Cossato , Area CO.IN.AR.CO , prevista in 10 anni dalla stipula (2028), si intende prorogata al 31/12/2038”.

ART. 2 - Modifiche all'art 4 (Comune Capofila e deleghe)

L'art. 4 della convenzione viene così riformulato:

- 1. “Il Comune di Biella viene individuato quale “Comune capofila” e viene espressamente delegato a svolgere tutte le funzioni amministrative e contabili necessarie alla gestione del canile, alle procedure di affidamento lavori, servizi, forniture, ivi comprese le attività di stazione appaltante nel rispetto di quanto contenuto nella presente convenzione.*
- 2. Le suddette funzioni sono ulteriormente specificate ed eventualmente integrate dalla Conferenza dei Sindaci.*
- 3. Limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria, il Comune di Biella si farà carico di definire le necessità, con produzione di studio di fattibilità degli interventi ritenuti necessari e non rientranti nella manutenzione ordinaria, e di sottoporle alla valutazione della conferenza dei Sindaci con relativa stima dei costi.*
- 4. A fronte dell'approvazione degli interventi da parte della Conferenza dei Sindaci, le funzioni di stazione appaltante per la definizione della progettazione e relativa esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria saranno assunte dal Comune di Cossato, Ente proprietario della struttura, fermo restando che gli oneri economici connessi a tali interventi, nelle fasi di progettazione ed esecuzione, si intendono comunque a carico di tutti i soci pro quota.*
- 5. Al solo fine di agevolare i rapporti contabili ed efficientare i tempi di intervento, il Comune di Cossato, qualora cio' risulti possibile in base alla proprie disponibilità finanziarie ed all'entità economica delle opere, potrà procedere anticipando quota parte o l'intero costo di intervento, fermo restando che in tal caso il Comune si intenderà sollevato dall'onere di versamento delle quote di adesione al servizio relative alla gestione ordinaria per tutte le annualità residue di durata della convenzione fino alla totale corrispondenza dell'importo anticipato per i lavori (detratta la quota di competenza).*
- 6. Resta in capo al Comune di Cossato la competenza degli atti autorizzativi, permessi, titoli tecnici relativi agli interventi di manutenzione, adeguamento e/o miglioria del canile associato.*
- 7. Restano in capo ai singoli Comuni le attività non previste nel presente articolo e non attribuite dalla Conferenza dei Sindaci al Comune Capofila”.*

ART. 3 - Modifiche all'art 8 (Rapporti finanziari e garanzie)

L'art. 8 della convenzione viene così riformulato:

- 1. “I Comuni aderenti alla convenzione versano una quota annua necessaria per lo svolgimento dei servizi associati. Tale quota è definita dalla Conferenza dei Sindaci nei termini indicati all'art. 7.*
- 2. La quota annua a carico di ciascun Comune è determinata in relazione al numero degli abitanti del*

Comune al 31 dicembre dell'anno precedente secondo la seguente formula:

$$Q = (Ps : Tab) \times Abc$$

Dove:

Q: è la quota annua a carico di ciascun Comune;

Ps: è la previsione di spesa annua complessiva dei servizi associati

Tab: è la somma degli abitanti di tutti i Comuni associati;

Abc: è il numero degli abitanti di ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. *Nell'eventualità in cui si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 4 comma 3 i Comuni aderenti alla convenzione, previa approvazione da parte della conferenza dei Sindaci, si impegnano a versare un'ulteriore quota, computata con la medesima formula di cui al punto che precedente. Il Valore PS da considerarsi ai fini del calcolo predetto è il costo complessivo del Quadro tecnico ed economico dell'intervento autorizzato dalla Conferenza dei sindaci.*
4. *Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota ordinaria di propria spettanza al Comune capofila entro il 30 giugno di ogni anno e l'eventuale quota straordinaria entro 60 giorni dalla richiesta – richiesta che, in ogni caso, dovrà essere presentata entro i termini per l'adozione di eventuali variazioni di Bilancio - e che potrà prevedere il versamento alternativo al Comune capofila oppure direttamente al Comune di Cossato, deputato all'intervento manutentivo straordinario.*
5. *La quota relativa alla gestione associata è riferita di norma alle sole spese per la gestione ordinaria del canile e dei servizi associati, comprensiva di tutte le competenze previste per la manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature facenti parte del canile stesso. Eventuali ulteriori interventi straordinari non previsti dal presente atto, che potranno risultare necessari per la struttura, saranno promossi dalla Conferenza dei Sindaci con separati atti d'intesa tra gli Enti associati e comporteranno la definizione dell'ulteriore quota straordinaria.*
6. *Le spese per singoli interventi manutentivi ordinari eccedenti l'importo di € 10.000/annui al netto degli oneri fiscali e le spese per gli interventi straordinari e per le migliorie dovranno essere preventivamente approvati dalla Conferenza dei Sindaci."*

ART. 4 – Inserimento dell'art. 8bis nella convenzione rep. n. 22 del 25/11/2019

In calce all'art. 8 è inserito il seguente:

"Art. 8bis

(Gestione finanziaria dei rapporti economici tra le parti connesse agli interventi di manutenzione straordinaria da realizzarsi nell'anno 2025 parzialmente finanziati dalla Regione Piemonte con D.D. n. 600/A1409D/2024 del 09/09/2024)

1. *Con riferimento all'intervento di manutenzione straordinaria descritto nelle premesse al presente atto e meglio dettagliato nel Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del canile intercomunale di Cossato redatto dalla studio Hanami Ingegneria s.r.l. di Vercelli registrato al prot. n. 12255 del 09/04/2024 Comune di Cossato, recante un ammontare complessivo pari ad Euro 175.000,00 (172.924,00 da quadro economico della soluzione progettuale 1 cui si aggiungono Euro 1.903,20 relativi alla redazione del citato documento), gli oneri economici tra le parti si intendono, in esito alle decisioni assunte in Conferenza dei Sindaci, nei successivi commi del presente articolo.*

2. *Il comune di Cossato, Ente proprietario della struttura, assumerà il ruolo di stazione appaltante dei lavori – anche per la fase di progettazione – e ne curerà l'esecuzione facendosi carico, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, dei conseguenti oneri economici – compresi quelli progettuali – fermo restando che a fronte dell'assunzione degli oneri connessi al suddetto intervento manutentivo straordinario al Comune di Cossato sarà riconosciuta una compensazione dell'investimento a valere sulle quote della gestione ordinaria per le annualità residue di durata della convenzione fino a completo recupero dell'importo anticipato;*
3. *L'importo dei lavori complessivo, pari ad Euro 175.000,00, risulta parzialmente finanziato da contributo regionale richiamato in premessa per Euro 21.000,00, mentre la quota di competenza del comune di Cossato relativa all'intervento, determinata secondo le modalità disciplinate all'art. 8, risulta pari ad Euro 13.020,69 (elaborazione su popolazione residente al 1° gennaio 2025 da portale <http://dati.istat.it/>), da cui consegue un onere economico da ripartirsi sui restanti comuni aderenti alla convenzione pari ad Euro 140.979,31. Resta inteso che a fronte del finanziamento dell'intero intervento (per la quota non coperta da contributo regionale) con risorse proprie di bilancio, al Comune di Cossato, a decorrere dall'anno 2025, sarà riconosciuta una compensazione dell'investimento a valere sulle quote della gestione ordinaria, di importo pari a €/anno 14.097,93 fino a completo recupero dell'importo anticipato in n. 10 anni dal Comune di Cossato in conto degli altri enti, pari ad Euro 140.979,31;*
4. *Qualora nell'ambito della liquidazione del CONSORZIO DEI COMUNI DELLA ZONA BIELLESE (CF 81020300026) siano rinvenuti eventuali fondi residui depositati sul conto corrente – detratte le eventuali passività – gli stessi saranno devoluti dal liquidatore, su delegazione di pagamento, al Comune di Cossato per la realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria del Canile con rideterminazione proporzionale dell'onere economico da ripartirsi sui Comuni aderenti alla convenzione per la gestione in forma associata del canile intercomunale di Cossato, Area CO.IN.AR.CO*

ART. 5 – Disposizioni finali

Rimangono in vigore nel loro testo originario tutte le disposizioni contenute nella convenzione rep n. 22 del 25/11/2019 che non siano state modificate o integrate dal presente atto.